

Spett.le

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano –

Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Avv. Francesca Macioce

Piazza Lauro de Bosis, 15

00135 Roma

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
contenente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

Nome	NICOIETTA
Cognome	GIUFFRIDA
Partita IVA/Codice Fiscale	0986209006 / GFENLT85H57H501W
Con riferimento all'incarico di	FISIOTERAPISTA

in CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - (P.I. 00993181007), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 - Roma (Italia) (di seguito anche "CONI")

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrativi e penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

A) DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. di svolgere i seguenti incarichi per altri enti, ovvero di avere la titolarità delle seguenti cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Ente	Tipologia carica / Oggetto dell'incarico	Durata
SPORT & SALUTE	FISIOTERAPISTA	6 MESI (FINO GIUGNO 2022)

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

2. di svolgere le seguenti attività professionali

Attività professionale	Soggetto	Durata
FISIOTERAPISTA	NICOLETTA GIUFFRIDA	15 ANNI FINO AD OGGI

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

*** **

B) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001

1. ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165¹, dichiara inoltre di possedere le eventuali autorizzazioni richieste e che, in ogni caso, non sussistono situazioni, anche potenziali, che impediscano l'espletamento dell'incarico assegnato, ovvero in caso contrario dichiara:

(specificare nel campo sotto le eventuali notizie di interesse)

Il/La sottoscritto/a:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero,

- dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione, con allegato il proprio *curriculum vitae*, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/13, per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub 1),

- si impegna, infine, a comunicare le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico,

- dichiara di aver ricevuto l'informativa "privacy"² ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Nono, 23/05/2022
Luogo e data


Firma del/della dichiarante

¹ In allegato 1, è riportato un estratto dell'articolo in oggetto, nell'ambito dell'appendice normativa.

² In allegato 2, è riportato il testo dell'informativa.

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

TRA

- il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, C.F. 01405170588 e P. I.V.A. 00993181007, in persona del Segretario Generale Carlo Leonardo Mornati (di seguito anche "Ente" o "CONI")

E

- Il **Dott Nicoletta Giuffrida** nato a Roma il 17/06/1985
residente a Roma (RM) in via della Cappelletta della Giustiniana, n 58
C.F. GFFNLT85H57H501W , con P. IVA numero 0996209006
(di seguito denominato il "Professionista").

(di seguito singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- Il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale;
- Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici e ad altre manifestazioni sportive;
- in particolare, il CONI è impegnato nella preparazione della delegazione italiana agli EYOF Invernali di Vuokatti 2022.
- a tale scopo il CONI, avendo verificato di non disporre di personale dipendente con le necessarie competenze, ha la necessità di affidare ad un professionista esterno, avente i comprovati ed elevati requisiti di competenza e professionalità necessari, le prestazioni di cui al successivo art. 1;
- il CONI ha individuato nel Professionista, sopra meglio generalizzato – che si è dichiarato disponibile ad accettare - il soggetto idoneo cui affidare l'incarico oggetto del presente contratto, il professionista iscritto all' alboTSRM N 5989

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerate le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 Con il presente contratto l'Ente affida al Professionista - che accetta - l'incarico di Staff Fisioterapico della Squadra Italiana impegnata agli EYOF Invernali di Vuokatti 2022, per le attività e le prestazioni di cui al presente Contratto.

1.2 Il Professionista, nell'esercizio delle sue funzioni, si impegna a svolgere le seguenti attività: (i) supporto fisioterapico agli atleti della Squadra Italiana durante la manifestazione

1.3 Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico affidato con il presente contratto in assoluta autonomia e indipendenza, anche quanto alle modalità e alle tempistiche di esecuzione, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e/o dipendenza gerarchica.

Il Professionista si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente art.1.1 e 1.2 personalmente, assumendone il relativo rischio economico.

1.4 Le prestazioni di cui al precedente art. 1.1 e 1.2 saranno principalmente rese presso Vuokatti (Finlandia).

Art. 2 - Natura del rapporto

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto tra le Parti è instaurato un rapporto di collaborazione professionale autonoma, ai sensi degli art. 2222 e ss. del codice civile.

Al riguardo, le Parti sin d'ora escludono che l'attività oggetto del presente contratto possa mai configurare un qualunque vincolo di subordinazione, dovendosi invece qualificare come mera attività di prestazione d'opera professionale autonoma.

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il presente incarico è conferito al Professionista per il periodo che va dal 19/03/2022 al 26/03/2022, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 10 e 12 in tema di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione. Con la firma del Contratto, le Parti ratificano le eventuali attività già svolte.

3.2 In nessun caso è previsto un tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 4 - Corrispettivo

4.1 Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è determinato a corpo, per l'intera durata del contratto di cui al precedente art. 3, nella complessiva somma di € 850,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

4.2 Il corrispettivo sarà fatturato dal Professionista con le modalità indicate all'art. 5, con una delle seguenti tempistiche da individuare concordemente e preventivamente con l'Ente:

- Unica soluzione entro il quinto giorno successivo alla conclusione della prestazione;
- Mensilmente entro il quinto giorno dalla fine del mese cui la prestazione si riferisce;
- Trimestralmente entro il quinto giorno dalla fine del trimestre cui la prestazione si riferisce.

4.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 non comprende le eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio in caso di trasferte, che saranno rimborsate solo se previamente autorizzate dal CONI. Al riguardo si precisa che viaggi e trasferte, se richiesti dal CONI, dovranno essere organizzati (in particolare viaggio ed eventuale alloggio) direttamente dal CONI per il tramite delle proprie strutture.

In ogni caso, il Professionista prende atto e accetta che l'organizzazione delle trasferte seguirà le indicazioni di cui alla "Policy Viaggi" dell'Ente, che il Professionista dichiara di conoscere e accettare e alla quale si impegna ad attenersi.

Il Professionista avrà diritto ad ottenere il rimborso delle altre spese sostenute per trasferte (es. vitto, trasporto locale, ecc), solo previa esibizione dei relativi documenti giustificativi e, nei limiti di cui alla menzionata Policy. Potrà pertanto inserire la richiesta di rimborso direttamente in fattura.

Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento

Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, andranno inviate, sulla base di quanto dichiarato dal Professionista all'allegato 1), esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del Codice Unico Ufficio riferito all'Ente: UFA485. Ai fini del pagamento, le fatture elettroniche dovranno essere accettate, tramite SdI, dall'Ente e dovranno indicare, la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo del Professionista, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento, tenendo conto che il presente incarico non è soggetto all'applicazione dello split payment bensì dell'IVA ordinaria. La mancanza o la incomprendibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà all'Ente di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte del Professionista stesso. Il pagamento da parte dell'Ente al Professionista avverrà entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, sul conto corrente bancario IBAN IT93G0503403275000000001297

Art. 6 - Dichiarazioni e Obblighi del Professionista

6.1 Il Professionista dichiara di possedere le qualifiche professionali e i requisiti idonei a svolgere l'incarico assegnato e quindi di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da disposizioni legislative e/o regolamentari che non consentano l'attribuzione e lo svolgimento da parte sua di incarichi come quello affidato con il presente contratto.

6.2 Il Professionista si impegna a consegnare tutta la documentazione personale e professionale eventualmente richiesta dall'Ente.

6.3 Il Professionista nell'espletamento dell'incarico si obbliga ad operare con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico assunto, nel rispetto delle regole deontologiche della professione di appartenenza.

6.4 Il Professionista dichiara di aver stipulato apposita Polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000 (un milione) e che tale Polizza sarà in vigore e valida per tutta la durata dell'incarico.

6.5 Il Professionista si obbliga altresì a rispettare le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative e a porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la sicurezza stessa ivi compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuali forniti.

6.6 Il Professionista si impegna altresì a rispettare le norme etiche del CONI, con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione del doping, dando priorità nell'espletamento dell'incarico alla tutela della salute degli atleti.

6.7 La presente collaborazione non conferisce al Professionista alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività commerciale, alcun nome, marchio e/o segno distintivo dell'Ente.

Art. 7 - Privacy

7.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.2 Nell'espletamento delle predette attività, il professionista tratterà dati personali e particolari sia del personale sanitario sia degli atleti assumendo il ruolo di responsabile del trattamento, giusta nomina allegata che si intende, pertanto, accettata alla sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 8 - Riservatezza

Il Professionista riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegna a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale ricevuta dall'Ente;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente contratto e per i 2 anni successivi alla relativa scadenza, qualsiasi informazione confidenziale ricevuta dall'altra Parte per finalità diverse dall'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le esigenze di riservatezza e segretezza di cui sopra dovranno essere garantite anche nei confronti di soggetti terzi che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, possano venire a conoscenza delle predette informazioni riservate. Il Professionista, in relazione a quanto sopra, si assume sin d'ora l'impegno di garantire che anche soggetti terzi della cui collaborazione dovesse eventualmente avvalersi, osservino scrupolosamente l'obbligo della riservatezza e segretezza, aderendo, in forma scritta, alle condizioni qui riportate.

In nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione fossero generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano divenute successivamente per scelta del titolare.

Art. 9 - Esclusiva

Per tutta la durata del presente contratto, il Professionista si obbliga a non fornire ad altri Comitati Olimpici Nazionali, né direttamente né indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, servizi analoghi o comunque connessi a quelli oggetto del presente incarico. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo comunque il diritto, per l'Ente, di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in relazione alla violazione dell'esclusiva. Il Professionista dichiara altresì di operare in assenza di condizioni d'incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto.

Fatto salvo quanto sopra esposto, resta inteso che l'incarico oggetto del presente contratto è conferito in forma non esclusiva e che il Professionista è libero di svolgere attività non concorrenziale in favore di altri soggetti diversi dall'Ente.

Art. 10 - Diritto di recesso

10.1 Il CONI si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 2237c.c., con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui in intestazione.

10.2 Ricorrendo l'ipotesi di cui sopra, l'Ente, riconoscerà al Professionista la parte del corrispettivo di cui all'art. 4 maturata in relazione alle attività effettivamente svolte fino alla data del recesso.

Fermo restando quanto sopra, il Professionista non potrà vantare nei confronti della Ente alcun ulteriore diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

Art. 11 - D.lgs. 231/01 e Normativa Anticorruzione\Trasparenza

11.1 Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e inoltre si impegna a rispettare il Codice Etico dell'Ente pubblicato sul sito istituzionale e a mantenere comunque una condotta tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate, laddove applicabili.

11.2 Il Professionista si obbliga a trasmettere le informazioni e le dichiarazioni richieste per le finalità relative alla normativa cd "anti-corruzione" il cui contenuto è oggetto di verifica ai fini della sottoscrizione del presente contratto.

In caso di mancata o parziale trasmissione di quanto sopra ovvero di contenuti ritenuti non conformi alle norme di legge applicabili o alle policy interne, l'Ente si riserva di non sottoscrivere ovvero di risolvere il presente contratto.

11.3 Il Professionista si obbliga a trasmettere le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste in ottemperanza della normativa cd "trasparenza" ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La parziale o mancata trasmissione di quanto sopra può implicare l'impossibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4. La pubblicazione sul sito istituzionale di quanto trasmesso avviene previa verifica di conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 196/2003 (normativa "Privacy") e al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Clausola Risolutiva Espressa

Fermo il maggior danno, l'Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. in caso di mancato, parziale o inadeguato espletamento delle attività di cui all'oggetto del contratto;
- b. in caso di violazione, da parte del Professionista, di uno degli obblighi di cui all'art. 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 9;
- c. in caso di violazione da parte del Professionista, per fatto proprio o di terzi, degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 del presente contratto;
- d. in caso di mancato rispetto, da parte del Professionista, del Codice Etico della Ente e del D.lgs. 231/01 per le parti applicabili.

In ogni caso il Professionista avrà diritto solo al compenso maturato per l'opera effettivamente svolta fino al momento dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 13 - Foro Competente

Le Parti convengono che, competente a conoscere di qualunque controversia derivante dal presente contratto, è il Foro di Roma.

Art. 14 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile di cui agli artt. 2229 e seguenti ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaborazioni autonome.

Letto, approvato e sottoscritto

ROMA, li 2/05/2022

Il Professionista

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il Segretario Generale
Carlo Leonardo Mornati

NICOLETTA GIUFFRIDA






Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 CC dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2, art. 6, art. 8 (Riservatezza), art.9 (Esclusiva), art.10 (Diritto di recesso), art. 12 (Clausola Risolutiva Espressa), art. 13 (Foro Competente).

ROMA, li 2/05/2022

Il Professionista



(all. 1)

Dichiarazione del trattamento fiscale - rif. Contratto di prestazione d'opera ex art. 2229/2230 e ss c.c.

Il Professionista, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1.1 del Contratto di prestazione d'opera intellettuale del 01.10.2020
Dichiara

a) **di trovarsi ad operare nel regime dei minimi e, pertanto, richiede di non essere assoggettato né all'IVA, né all'Irpef.**

La fattura del Professionista dovrà riportare la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Finanziaria 2008 e non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011". Se la fattura risulta inferiore a 77,47 €, essa rimane assoggettata all'imposta di bollo da 2 €;

b) **dichiara di trovarsi ad operare nel regime forfettario e, pertanto, richiede di non essere assoggettato né all'IVA, né all'Irpef.**

La fattura del Professionista dovrà riportare la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014". Se la fattura risulta inferiore a 77,47 €, essa rimane assoggettata all'imposta di bollo da 2 €;

c) **dichiara di trovarsi ad operare nel regime ordinario e, pertanto, richiede di essere assoggettato all'IVA e all'Irpef**

d) **dichiara di essere iscritto alla gestione separata INPS.**

Roma, 2/05/2022

Il Professionista



ALLEGATO 1. Appendice Normativa

D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Estratto dall'art. 53 D.lgs. 165/01 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3 - 3-bis - 4 - 5 - 6. *omissis*

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

11.-12-13-14-15-16 - 16-bis. *omissis*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 21 del d.lgs. 39/2013 "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001"

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 15 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le p.a. pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

ALLEGATO 2. - INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR")

Gentile Signore/a,

ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito "CONI") - con sede in Roma. P.zza Lauro de Bosis 15, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti nell'ambito della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

In particolare, il Coni tratterà i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale/P.IVA)
- attività professionale, carica/incarico, possesso di eventuali autorizzazioni (art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento è fondato sull'obbligo legale in capo al CONI di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al citato Decreto.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di collaborare con lo scrivente Comitato.

4. Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

Dei Suoi dati personali ne potranno, altresì, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento, Sport e salute S.p.A. e Coninet S.p.A.

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del CONI, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/13, per tutto il tempo in esso previsto.

5. Trasferimento dei dati all'estero.

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 - Roma

8. Responsabile della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpoconi@coni.it

9. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell'art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.